

Legge regionale 29 maggio 2009, n. 17.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica alla legge regionale
2 dicembre 1992, n. 51)*

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: "I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli".

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole "Ricevuti i pareri richiesti," sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 prima delle parole "Acquisiti i risultati del referendum" sono inserite le seguenti "Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e".

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 4/1973 le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 maggio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 521

Modifica alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, modifica alla legge regionale n. 51 del 2 dicembre 1992 e istituzione del Comune di Mappano."

- Presentata dai Consiglieri Luca Robotti, Angelo Auddino, Vincenzo Chieppa, il 29 febbraio 2008.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente l'11 marzo 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla VIII Commissione il 4 maggio 2009 con relazione di Vincenzo Chieppa.

- Approvata in Aula il 19 maggio 2009, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 35 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Istituzione di nuovi Comuni)

1. abrogato

2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione tra più Comuni, di cui all'articolo 10.

3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;

d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzii i vantaggi;

e-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2.

4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.

5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge n. 142 del 1990, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.”

Il testo dell'articolo 34 della l.r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34.

1 Il referendum consultivo e' indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione de-

gli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1. ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 31 luglio.

2 Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato fra il 70. ed il 50. giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonche' comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.

3 Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.”.